

Ma non solamente da quel parere non risulta punto che sia stata concessa alcuna permesso per allargare la circolazione oltre i limiti della legge, ma in un altro di questi documenti si dice anzi che sarebbe bene da una parte che si andasse ai tribunali, perchè allora almeno si saprebbe positivamente se ci fu o no questa autorizzazione.

Non è neanche esatto quello che ha detto l'onorevole ministro che le condizioni dell'aumento di sconto ed altro fossero un vantaggio per le Banche. Coteste condizioni possono invece riguardarsi come gravose.

L'aumento di sconto infatti se giova da una parte nuoce molto più dall'altra perchè paralizza e restringe le operazioni. Le altre condizioni sono ancora più nocive. (*Rumori*).

Ma vogliono dunque buttare così i milioni?

E del resto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1874, secondo il voto del Consiglio di Stato dice precisamente l'opposto di quello che pretendono le Banche. Perocchè il suo ultimo capoverso si riferisce solamente alla qualità della circolazione non già alle citate condizioni. (*Rumori*).

E qui mi pare che il Governo dovesse prestare maggiore attenzione di quella che ha prestata a cotesto Corpo primario consultivo che è il Consiglio di Stato il quale stabiliva un principio fondamentale che a me pare assolutamente inoppugnabile.

Il Consiglio di Stato infatti dice che la concessione di batter moneta è una facoltà eminentemente sovrana, che non può avere che lo Stato, e che questo non può cedere che nei limiti che ha stabiliti esso stesso.

Finchè dunque le Banche stavano nei limiti determinati dalla legge, andava bene che potessero godere di questo diritto, di questo beneficio, loro ceduto dallo Stato, ma una volta che esse avevano ecceduto questi limiti, il diritto ritornava interamente allo Stato.

Voci. Ai voti! ai voti!

Diligenti. Questo è, ripeto, un principio fondamentale che è enunciato stupendamente in questo voto del Consiglio di Stato, ed io credo che il Ministero non aveva che a conformarvisi invece di rivolgersi altrove per nuovi consulti.

E tanto più il doveva inquantochè l'onorevole Giolitti sembra che prendesse qualche parte in codesta decisione, ed è anche certo che in passato egli ha espresso un'opinione tutt'affatto diversa da quella che oggi ha fatto prevalere.

Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare

per fatto personale. (*No! no! — Ai voti! ai voti! — Rumori*).

Presidente. Mi pare che la questione è stata ampiamente discussa. (*Sì! sì!*)

Metto a partito la mozione dell'onorevole Diligenti.

Chi è d'avviso d'approvarla è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Rimane quindi approvato il capitolo 84, nella somma di lire 2,082,914. 85.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Un momento fa, quando rispondevo all'onorevole Billi, io aveva sott'occhi la legge del 15 gennaio 1885.

Or bene nei 19 articoli di quella legge, non c'è alcun obbligo al Governo di presentare una relazione alla Camera sulle opere di Napoli.

Per mia istruzione ho voluto esaminare il regolamento, e trovo all'articolo 17 che il Municipio è obbligato ogni anno di mandare al Governo una relazione particolareggiata e documentata nella quale dovrà esporre lo stato delle opere e dei lavori intrapresi e compiuti nell'anno precedente, non che delle spese fatte per debito di legge.

Devo aggiungere che all'articolo 18 si fa obbligo al Ministero di presentare al Parlamento quella relazione.

Son sicuro che il Municipio di Napoli, adempirà al debito suo, e appena avrò la relazione, la presenterò al Parlamento.

Presidente. L'onorevole Billi ha facoltà di parlare.

Billi. Ringrazio il ministro di avermi preaduto, ma giacchè ha il regolamento fra le mani abbia la compiacenza di leggere l'articolo 8 dal quale rileverà che molte facoltà sono concesse al Governo precisamente nel senso che dicevamo l'onorevole Sandonato ed io.

Del resto, giacchè ha annunziato alla Camera che inviterà il municipio di Napoli a fare il suo dovere, e presenterà la relazione, aspetterò che sia presentata.

Crispi, presidente del Consiglio. Di questo si trattava; della espropriazione avevo parlato un momento fa.

Presidente. Capitolo 85. Utile riservato allo Stato nell'eccedenza della circolazione consentita alla Banca nazionale nel Regno per soccorso alla crisi edilizia, lire 350,000.

Capitolo 86. Eccedenza attiva del patrimonio